

Legge
sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca¹
 (del 3 ottobre 1995)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4308 del Consiglio di Stato e il rapporto 30 agosto 1995 n. 4308 R della Commissione speciale «Università»,

decreta:

TITOLO I²
Università e Scuola universitaria professionale³

Natura e scopo

Art. 1⁴ L'Università della Svizzera italiana (in seguito: USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito: SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano. Se necessario il Consiglio di Stato definisce sedi provvisorie.⁵

²L'USI e la SUPSI perseguono l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica universitaria federale e intercantonale e della ricerca in ottemperanza alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (di seguito legge federale).⁶

³In particolare l'USI provvede all'insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti:

- a) una qualità scientifica di rilevanza internazionale;
- b) uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.

⁴In particolare la SUPSI pone attenzione ai bisogni locali nei seguenti settori:

- a) l'insegnamento di base e la formazione continua;
- b) la ricerca applicata;
- c) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico.⁷

^{4bis}Nell'adempimento del loro mandato l'USI e la SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna.⁸

⁵L'USI e la SUPSI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarietà e dell'efficienza.⁹

⁶La lingua ufficiale dell'USI e della SUPSI è l'italiano.

Rapporti con il Cantone

Art. 2¹⁰ Il Cantone finanzia l'USI e la SUPSI tramite:

- a) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l'USI e la SUPSI non possano percepirli direttamente;
- b) un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dagli accordi intercantionali sul finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali;

¹ Titolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.

² Titolo introdotto dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.

³ Sottotitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

⁴ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

⁵ Cpv. modificato dalla L 20.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 198.

⁶ Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90; precedente modifica: BU 2009, 201.

⁷ Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁸ Cpv. introdotto dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁹ Cpv. modificato dalla L 31.5.2010; in vigore dal 1.9.2010 - BU 2010, 279.

¹⁰ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 2002, 247.

- c) contributi integrativi annui di gestione (Montante globale), fondati su un contratto di prestazione che, per la formazione dei docenti (art. 13 lett. i), consideri le specificità del settore;¹¹
 - d) contributi agli investimenti.
- ²L'USI e la SUPSI si finanziano per il resto secondo modalità di gestione privata.
- ³L'USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali.
- ⁴È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei Consigli dell'USI e della SUPSI.
- ⁵Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall'applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale amministrativo quale istanza unica.

Competenze delle autorità cantonali

Art. 3¹² 1Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:

- a) decide la creazione o la soppressione di facoltà dell'USI e di settori di studio della SUPSI;
- b) approva ogni quattro anni la pianificazione della politica universitaria cantonale, con il rispettivo impegno finanziario quadriennale, e viene informato tempestivamente sugli orientamenti strategici, sulla creazione di istituti e sull'affiliazione di istituzioni create da terzi; la pianificazione concerne anche il sostegno di istituti di ricerca ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo effettivo per l'anno considerato;
- d) discute annualmente la politica universitaria dell'anno accademico trascorso, sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che comprende in particolare un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto dell'USI, rispettivamente della SUPSI, sull'anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;
- e) verifica l'utilizzo del montante globale e la conformità con la pianificazione quadriennale nonché con il contratto di prestazione;
- f) decide i contributi agli investimenti.¹³

²Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI contratti di prestazione che contengono obiettivi prioritari e propone al Parlamento il montante globale annuale, nell'ambito della pianificazione quadriennale approvata dal Gran Consiglio;
- b) nomina i membri del Consiglio dell'USI e del Consiglio della SUPSI;¹⁴
- c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi;
- d) rappresenta l'USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi federali o intercantonali.¹⁵

³I conti dell'USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell'Amministrazione cantonale.

Libertà di insegnamento

Art. 4 È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

Facoltà e titoli di studio

Art. 5¹⁶ 1L'USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti.

²Facoltà e dipartimenti godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi Consigli.

Organi dell'Università

Art. 6¹⁷ 1Gli organi dell'USI sono il Consiglio dell'USI e i Consigli di Facoltà.

²Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i Consigli di Dipartimento.

³Altri organi possono essere previsti dagli statuti dell'USI e della SUPSI.

¹¹ Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.

¹² Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134; precedente modifica: BU 2002, 247.

¹³ Cpv. modificato dalla L 31.5.2010; in vigore dal 1.9.2010 - BU 2010, 279.

¹⁴ Lett. modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 31.5.2010; in vigore dal 1.9.2010 - BU 2010, 279.

¹⁶ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

¹⁷ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 2002, 247.

Art. 7 ...¹⁸

Consiglio dell'Università

Art. 8¹⁹ 1Il Consiglio dell'USI è l'organo superiore dell'USI e provvede:

- a) ad adottare lo statuto, i regolamenti generali e della Facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell'insegnamento e della ricerca;
- b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazione e ripartire le risorse tra facoltà;
- c) a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i professori stabili e i dirigenti;
- d) a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull'attività svolta.

²Esso si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio della SUPSI è l'organo superiore della SUPSI, con analoghe mansioni, composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato.

^{3bis}I membri dei Consigli dell'USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.²⁰

⁴I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l'USI o la SUPSI.

⁵Il Consiglio adotta un proprio Regolamento interno.

Consigli di facoltà

Art. 9²¹ Gli statuti dell'USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi Consigli di facoltà o dipartimento.

Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti

Art. 10 1I rapporti dell'Università con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

2...²²

Rapporti con studenti e utenti

Art. 11 1I rapporti dell'Università con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti dagli appositi regolamenti.

²Possono essere previste tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture, fino a concorrenza dei costi al netto dei sussidi federali o intercantonali; nel fissarle va tenuto conto della necessità di contenere il divario di oneri rispetto ai ticinesi che studiano fuori Cantone, come pure delle possibilità di aiuto per chi fosse nell'impossibilità economica di sopportarle.

³L'ammissione di utenti può essere limitata:

- a) per effetto dei titoli di studio richiesti, conformemente all'articolo 5 cpv. 2, nel rispetto di leggi e accordi internazionali e intercantonali;
- b) per tenere conto della capienza di strutture e sussidi didattici, oltre la quale sarebbe compromessa la qualità dell'insegnamento;
- c) per mantenere ragionevoli proporzioni tra utenti di diversa provenienza.

Contestazioni

Art. 11a²³ 1Contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell'USI o della SUPSI, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

¹⁸ Art. abrogato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU 2006, 14; BU 2009, 27; BU 2013, 474.

¹⁹ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 2002, 247.

²⁰ Cpv. introdotto dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.

²¹ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 2002, 247.

²² Cpv. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

²³ Art. introdotto dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.

Istituzioni create da terzi

a) Affiliazione²⁴

Art. 12²⁵ 1Facoltà, dipartimenti e istituti retti e finanziati da terzi possono essere affiliati all'USI o alla SUPSI se:

- a) soddisfano ai principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale;
- b) segnatamente, non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti.

2L'affiliazione comporta l'obbligo di sottostare alle strategie e alle regole generali dell'USI o della SUPSI, fatta salva l'autonomia amministrativa.

3L'USI o la SUPSI rappresentano l'ente affiliato per i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni:

- a) il riversamento dei contributi previsti dall'Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali per gli studenti ticinesi;
- b) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza e;
- c) eventuali contributi cantonali concessi nell'ambito del Contratto di prestazione o decisi dal Gran Consiglio.

4L'affiliazione compete:

- a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali;
- b) al Consiglio dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.

b) Associazione²⁶

5Istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica, retti e finanziati da terzi, possono essere associati all'USI o alla SUPSI se soddisfano ai principi generali della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale, senza che siano necessariamente adempiute le condizioni per l'affiliazione o senza che la stessa sia stata richiesta.²⁷

6L'associazione non comporta l'obbligo di sottostare alle strategie dell'USI o della SUPSI. In ogni caso è fatta salva l'autonomia amministrativa.²⁸

7L'associazione compete al Consiglio dell'USI e della SUPSI, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato. Il Regolamento stabilisce i dettagli.²⁹

Elementi costitutivi

Art. 13³⁰ 1L'USI è costituita:

- a) dall'Accademia di architettura;
- b) dalla Facoltà di scienze economiche;
- c) dalla Facoltà di scienze della comunicazione;
- d) dalla Facoltà di scienze informatiche;
- e) dalla Facoltà di scienze biomediche e dall'affiliato Istituto di ricerca in biomedicina.³¹

2La SUPSI è costituita di dipartimenti con cicli di studio nei settori:³²

- a) della costruzione e del territorio;
- b) dell'informatica, dell'elettronica e delle tecnologie di produzione;
- c) dell'arte applicata;
- d) dell'economia;
- e) del lavoro sociale;
- f) del teatro;³³
- g) della musica;³⁴
- h) delle formazioni sanitarie.³⁵

²⁴ Nota marginale modificata dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

²⁵ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

²⁶ Lett. nota marginale introdotta dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

²⁷ Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

²⁸ Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

²⁹ Cpv. introdotto dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9.

³⁰ Art. modificato dalla L 7.10.2003; in vigore dal 5.12.2003 - BU 2003, 400; precedente modifica: BU 2002, 501.

³¹ Cpv. modificato dalla L 24.11.2014; in vigore dal 1.2.2015 - BU 2015, 9; precedente modifica: BU 2010, 208.

³² Cpv. introdotto dalla lett. a) alla lett. e) dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

³³ Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 161.

³⁴ Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 162.

³⁵ Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297 e 309.

i) della formazione dei docenti (Alta scuola pedagogica).³⁶

³Per il settore della formazione dei docenti, i rapporti con le scuole del territorio e con gli Uffici scolastici sono formalizzati da un'apposita Convenzione stipulata fra il DECS e la SUPSI. La Convenzione stabilisce le modalità di cooperazione negli ambiti seguenti:

- a) svolgimento delle pratiche professionali e della parte applicativa della formazione;
- b) accesso a dati, classi e docenti per la ricerca;
- c) sviluppo della formazione continua e aggiornamento per i docenti delle scuole;
- d) coordinamento fra domanda e offerta per le abilitazioni all'insegnamento in materie specifiche.³⁷

Protezione della denominazione³⁸

Art. 14³⁹ ¹Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana».

²È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d'autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

³...

⁴...

⁵L'autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell'Agenzia svizzera di accreditamento o di un'altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.⁴⁰

⁶Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un'autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l'autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l'ottenimento, l'utilizzo e i limiti di rinnovo dell'autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d'applicazione.⁴¹

⁷La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull'effettivo valore dell'autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d'inadempienza, fino alla revoca dell'autorizzazione.

⁸Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento.

⁹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

¹⁰In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L'azione penale compete al Ministero pubblico.⁴²

Proprietà intellettuale

Art. 14a⁴³ ¹L'USI e la SUPSI sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale di tutte le creazioni intellettuali tecniche e di risultati di ricerca ottenuti da dipendenti nell'esercizio della loro attività.

²L'USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, in particolare per la commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna allo scopritore.

³Lo scopritore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca.

⁴Se l'USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e il ricercare la assume in proprio l'università beneficia in modo appropriato delle entrate generate.

Art. 15 ...⁴⁴

TITOLO II⁴⁵ Istituti di ricerca⁴⁶

³⁶ Lett. introdotta dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.

³⁷ Cpv. introdotto dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.

³⁸ Nota marginale modificata dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.

³⁹ Art. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2009, 27.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁴¹ Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁴² Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁴³ Art. introdotto dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

⁴⁴ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134.

⁴⁵ Titolo introdotto dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.

Istituti di ricerca⁴⁷

Art. 16⁴⁸ 1 Nell'ambito della politica universitaria il Cantone promuove la ricerca scientifica in discipline non presenti all'USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica.

2 La qualità scientifica è data per acquisita se l'istituto:

- a) è riconosciuto in base alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012;
- b) ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un'università istituzionalmente riconosciuta e riceve da essa in questo ambito contributi finanziari;
- c) si vede approvare in maniera regolare il finanziamento di progetti da parte di enti nazionali o internazionali preposti al sostegno della ricerca.⁴⁹

3 Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazione.

4 Il Consiglio di Stato emana un Regolamento di applicazione.

Valorizzazione dei risultati della ricerca⁵⁰

Art. 17⁵¹ Il Cantone può vincolare il proprio contributo alla condizione che:

- a) la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici siano trasferiti all'istituto per il quale il beneficiario lavora;
- b) l'istituto prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati e faccia partecipi in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

Art. 18	...	⁵²
Art. 19	...	⁵³
Art. 20	...	⁵⁴
Art. 21	...	⁵⁵
Art. 22-25	...	⁵⁶
Art. 26	...	⁵⁷

Norme transitorie riguardanti l'ASP

Art. 26a⁵⁸ 1 Il Consiglio di Stato, sentito il Consiglio della SUPSI, regola per la durata necessaria gli aspetti transitori derivanti dalla trasformazione dell'Alta scuola pedagogica (ASP) in dipartimento della SUPSI, per quanto riguarda:

- a) l'uso da parte della SUPSI di immobili dello Stato già in uso all'ASP;
- b) il trasferimento gratuito alla SUPSI di beni mobili già ad uso esclusivo o prevalente dell'ASP;
- c) il lavoro presso la SUPSI di dipendenti dello Stato per i quali non sia ancora stato perfezionato un passaggio consensuale o non sia diventata ancora operativa una disdetta del rapporto di lavoro.

⁴⁶ Sottotitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

⁴⁷ Nota marginale modificata dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.

⁴⁸ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

⁴⁹ Cpv. modificato dalla L 26.1.2015; in vigore dal 1.4.2015 - BU 2015, 90.

⁵⁰ Nota marginale modificata dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.

⁵¹ Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

⁵² Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

⁵³ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

⁵⁴ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU 1997, 223.

⁵⁵ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.

⁵⁶ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; introdotto dalla L 11.3.1997: BU 1997, 223.

⁵⁷ Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 1999, 299; BU 2002, 247.

⁵⁸ Art. introdotto dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 201.

²Altri aspetti transitori sono concordati dal Consiglio di Stato con la SUPSI, fatte salve le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

³Il finanziamento del nuovo Dipartimento della SUPSI che integra l'ASP è garantito da clausole aggiuntive al contratto di prestazione Cantone Ticino - SUPSI ed è calcolato forfaitariamente in deroga all'art. 2 cpv. 1 lett. b, almeno fino a scadenza del contratto di prestazione 2008-2011.

Norma transitoria riguardante la modifica dell'art. 14

Art. 26b⁵⁹ ¹Le autorizzazioni alla denominazione universitaria già concesse in base alle precedenti normative a scuole non ancora accreditate dalle autorità nazionali o intercantionali competenti decadono automaticamente dopo 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo art. 14.

²Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del medesimo articolo si applica il nuovo diritto.

Norma transitoria sulle contestazioni

Art. 26c⁶⁰ Le cause pendenti dinanzi alla Commissione indipendente di ricorso dell'USI e della SUPSI al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono demandate al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 27⁶¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁶²

Pubblicata nel BU **1995**, 545.

⁵⁹ Art. introdotto dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.

⁶⁰ Art. introdotto dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 107.

⁶¹ Numero dell'art. modificato dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.

⁶² Entrata in vigore: 10 novembre 1995 - BU 1995, 545.